



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Francesco Terrusi	Presidente
Dott. Andrea Zuliani	Consigliere
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere Rel. -
Dott. Filippo D'Aquino	Consigliere

Verifica del passivo;  
opposizione;  
finanziamenti  
pandemici; merito  
creditizio

CC 14/4/2026 CC

Cron. n.  
15025/2025

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 15025/2025 r.g. proposto da:

Liquidazione Giudiziale CAGI Centro Arredamento Giocattoli Ingrosso di

Gennaro, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, il

quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

**-ricorrente-**

**CONTRO**

1 RG n. 15025/2025 Cons. Est. Luigi D'Orazio



MONET s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. \_\_\_\_\_, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati

**-controricorrente-**

avverso il decreto del tribunale di Napoli n. 155/2025, depositato il 29/5/2025

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio

**FATTI DI CAUSA**

1. In data 26/4/2024 MONET, sulla base del contratto di finanziamento sottoscritto il 1/2/2022, con erogazione, il 2/2/2022, della somma di euro 326.086,00, presentava domanda di ammissione al passivo nel fallimento della CAGI, per la somma di euro 76.086,75, oltre interessi, salvo il credito di MCC di euro 260.868,80, con privilegio generale, in virtù della surroga del Fondo ex art. 8-*bis* legge n. 3 del 2015.

2. Il curatore proponeva l'esclusione del credito.

3. Il giudice delegato rigettava la domanda.

4. Avverso il decreto del giudice delegato presentava opposizione allo stato passivo la MONET, deducendo che, in caso di colpa nella valutazione del merito creditizio, il contratto di finanziamento non era nullo, non trattandosi di vizio attinente alla struttura o al contenuto del contratto.

In ogni caso, osservava che ART SGR, attraverso la mandataria MONET, aveva diligentemente verificato il merito creditizio della



CAGI, in conformità agli standard operativi del sistema di riferimento, utilizzando le informazioni direttamente disponibili.

5. Si costituiva la curatela chiedendo: accertarsi che il mutuo con garanzia statale era nullo per violazione, diretta o indiretta, dell'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 e dell'art. 107 T.F.U.E.; accertare in via incidentale l'esistenza dei fatti di reato; in subordine accertare l'inefficacia del mutuo e della collegata garanzia statale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2901 c.c. e 165 CCII; per effetto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dichiarare che alcuna somma poteva essere ammessa passivo.

6. Il tribunale di Napoli, con decreto n. 155/2025, depositato il 29/5/2025, accoglieva l'opposizione.

In particolare, per quel che ancora qui rileva, il tribunale evidenziava che la curatela non aveva «fornito la prova che la banca conoscesse o avrebbe potuto conoscere, usando la diligenza qualificata propria del *bonus argentarius*, lo stato di decozione o, comunque, secondo una valutazione *levior* di crisi da inibire la concessione del finanziamento assistito dalla garanzia statale».

Per il tribunale, dunque, la banca aveva correttamente proceduto alla verifica del merito creditizio di CAGI, in quanto «[I]e dichiarazioni dei redditi e i bilanci di esercizio prodotti dalla società richiedente non facevano trapelare l'esistenza di un conclamato ed irreversibile stato di crisi e dell'insolvenza, conoscibile ai terzi (anche se soggetti specializzati) tale da non superare il vaglio del merito creditizio, ed anzi deponevano per la rappresentazione di una società equilibrata dal punto di vista patrimoniale/finanziaria».

Aggiungeva il tribunale che la falsità delle dichiarazioni prodotte (dichiarazioni dei redditi e bilanci) rispetto a quelle depositate presso l'Agenzia delle entrate non poteva essere conosciuta dall'intermediario che, tra l'altro, non aveva accesso al cassetto



fiscale della società richiedente; da ciò conseguiva l'inammissibilità della querela di falso presentata in via incidentale dalla curatela, in quanto l'accertamento della falsità non avrebbe influito sull'esito del giudizio.

Inoltre, i bilanci prodotti da CAGI non potevano essere riscontrati, trattandosi di società di persone, in regime di contabilità ordinaria, non soggetta all'obbligo di deposito di bilancio presso il registro delle imprese.

Chiosava il tribunale che la banca non avrebbe potuto intercettare la falsità delle dichiarazioni e dei bilanci, in quanto «pare che alcun disallineamento è dato rinvenire».

Neppure le risultanze della Centrale Rischi sconsigliavano l'erogazione.

Ma, soprattutto, per quel che qui effettivamente rileva, per il tribunale «non appariva necessario da parte della banca richiedere al cliente ed esaminare il certificato dei carichi pendenti risultante al sistema informativo dell'anagrafe tributaria o il Durc ai fini dell'istruttoria della pratica di concessione del finanziamento e dell'esame della meritevolezza dell'imprenditore richiedente».

In effetti - ammetteva tribunale - che sussisteva una posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate molto differente, *in peius*, rispetto a quanto rappresentato dalla società in seno ai bilanci, trattandosi di un «elevatissimo indebitamento tributario e previdenziale taciuto dal bilancio al 31/12/2021, tale da farle perdere l'intero capitale sociale, da rendere negativo il patrimonio netto della società e da farne risultare l'invincibile decozione tale da inibire la stipula di qualsivoglia finanziamento oltre che, senz'altro, l'accesso alla garanzia statale».

Tuttavia - proseguiva il giudice di merito - la richiesta del certificato dei carichi pendenti risultante al sistema informativo



dell'anagrafe tributaria «non sembrava essere suggerita nel caso in esame dalla sussistenza di ulteriori indici di crisi».

Era esclusa la sussistenza di una condotta abusiva da parte della banca, non avendo la curatela attrice fornito prove sulla conoscenza da parte dell'istituto di credito della situazione di decozione di crisi del mutuatario al momento della concessione del finanziamento.

Risultava altrettanto decisiva l'affermazione per cui la richiesta ed acquisizione del certificato dei carichi pendenti e del Durc «non poteva ritenersi doverosa in ragione dell'assenza di indici significativi di inattendibilità dei dichiarativi e dei bilanci».

7. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la liquidazione giudiziale CAGI s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile Gennaro Liuzzi, depositando anche memoria.

8. Ha resistito con controricorso la MONET s.p.a., depositando anche memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), in relazione all'art. 1176, secondo comma, c.c.».

Si chiede la cassazione del decreto in quanto il tribunale ha affermato, in via generale, che la consultazione del certificato dei carichi pendenti risultante al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e del Durc non rappresenta un obbligo cui la banca è tenuta nell'istruttoria dei mutui agevolati dalla garanzia pubblica, a meno di particolarità non esistenti nel caso specifico.

Il giudizio di diligenza professionale costituisce, per la ricorrente, un'attività di interpretazione dell'art. 1176 c.c. non meramente fattuale, in quanto tale disposizione dà concretezza alla parte mobile della relativa nozione che il legislatore ha voluto tale «per adeguarla



ad un determinato contesto storico-sociale», con la conseguenza che si tratta di giudizio di diritto, e come tale censurabile in sede di legittimità, ove si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre diritto vivente.

Peraltro, è lo stesso tribunale ad ammettere che la società aveva accumulato un elevatissimo indebitamento tributario e previdenziale taciuto dal bilancio al 31/12/2021, tale da farle perdere l'intero capitale sociale, da rendere negativo il patrimonio netto della società e da farne risultare l'invincibile decozione.

Pertanto, se la CAGI avesse correttamente e «doverosamente» tenuto conto delle pretese tributarie ed erariali nelle scritture contabili e nella predisposizione del bilancio, si sarebbe certificata l'insolvenza e lo stato di dissesto nel quale la società già versava.

Allo stesso modo, se la Art SGr avesse chiesto di acquisire informazioni in ordine all'esposizione tributaria e previdenziale della CAGI, si sarebbe resa conto, quanto meno, del fatto che detta esposizione tributaria non trovava riscontro nei documenti che l'impresa aveva consegnato.

Era però erronea l'affermazione del tribunale per cui, in mancanza di ulteriori elementi, quali ad esempio iscrizioni a sofferenza in CR, protesti, precedenti ritardi, o inadempimenti contrattuali nei confronti della banca, «non appariva necessario da parte della banca richiedere al cliente ed esaminare il certificato dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria o il Durc».

Per la ricorrente, dunque, il certificato dei carichi pendenti tributari e il Durc «dovevano costituire oggetto di immediata richiesta e analisi e la loro acquisizione non poteva e doveva essere rimessa ad un'indagine di secondo livello meramente eventuale».



La diligenza professionale della banca, di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., doveva essere rapportata al caso concreto, e, nella specie, alla circostanza che l'attività di concessione del credito, da un lato, non costituiva mero affare privato tra le stesse parti del contratto, e, dall'altro, poiché il finanziamento coinvolgeva la garanzia pubblica, maggiore doveva essere l'attenzione della banca valutare la sussistenza del merito creditizio.

Dal punto di vista normativo la ricorrente richiama il decreto del Ministero dell'industria del commercio del 31/5/1999, n. 248, che fissa i criteri e le modalità per la concessione della garanzia, ma esclusivamente alle imprese «sane», per le quali va accertata la possibilità di far fronte agli impegni finanziari e per le quali è richiesto l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Richiama il regolamento UE 651/2014 sugli aiuti di Stato, che prevede che l'intermediario finanziario e il gestore del fondo devono agire con la «diligenza di un gestore professionale».

Viene espressamente fatto riferimento alle linee guida EBA (European Banking Authority) che danno rilevanza prioritariamente al «flusso di cassa generato dall'impresa nell'esercizio delle operazioni ordinarie».

Di qui l'obbligo per Art SGr «di chiedere di default e in via incondizionata all'aspirante prenditrice di procacciare documenti di non complessa elaborazione quali il Durc e il certificato unico dei carichi tributari pendenti», avendo il tribunale violato o falsamente applicato l'art. 1176, secondo comma, c.c., avendo «compiuto una valutazione in contrasto con il documento EBA, nella parte in cui richiama le migliori prassi e la vigilanza regolamentare», oltre che gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.

Peraltro, anche in base alla circolare BI (Banca d'Italia) l'intero processo di gestione del rischio di credito di controparte va studiato



e periodicamente sottoposto a verifica, con acquisizione di «tutta la documentazione necessaria per un'adeguata valutazione del prenditore sotto il profilo patrimoniale e reddituale».

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullità del decreto per motivazione illogica o, comunque, meramente apparente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

La motivazione del decreto del tribunale sarebbe meramente apparente, avendo malamente applicato la «massima di comune esperienza nel settore della crisi di impresa», per cui «l'impresa in crisi si autofinanzia di sovente ai danni degli enti di previdenza e dell'erario e omette di darne evidenza nelle scritture contabili e nei bilanci».

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «nullità del decreto decisorio per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

Nuovamente la ricorrente indulge sulla precedente prospettiva impugnatoria, «ma dall'angolo prospettico dell'art. 360 n. 5», perché il tribunale avrebbe «omesso l'esame della massima di comune esperienza nel settore della crisi di impresa» già indicato in precedenza.

4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «nullità del decreto decisorio per motivazione totalmente illogica o, comunque, meramente apparente, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Il tribunale avrebbe «banalizzato i controlli che Art SGr avrebbe potuto e dovuto svolgere», non tenendo conto dei poteri che ad essa facevano capo e dei criteri prudenziali che avrebbero dovuto determinare l'ente al rigetto della domanda di finanziamento.



Per la ricorrente si trattava di falsi grossolani, in relazione alle dichiarazioni dei redditi ed alla predisposizione dei bilanci consegnati dalla CAGI alla MONET.

Da un lato, infatti, il tribunale si è limitato ad affermare che «pare che alcun disallineamento è dato rinvenire» tra i documenti prodotti.

Di contro, i disallineamenti effettivamente esistevano, essendo sufficiente osservare che il modello unico 2021, per l'anno 2020, evidenziava un totale patrimoniale attivo di euro 2.106.825,00 ed un totale patrimoniale passivo di euro 2.106.825,00, mentre il correlato prospetto di esercizio al 31/12/2020, sommando le varie macro voci, determinava un totale passivo di euro 2.282.756,00, difforme sia dal totale dell'attivo, sia dai dati presenti nel modello unico 2021 in possesso della MONET e di Art SGr.

Inoltre nel modello unico 2021, riferito all'anno 2020, in possesso di MONET e Art SGr, si rilevavano debiti verso banche esigibili entro l'esercizio, per euro 983.442,00 e oltre l'esercizio successivo per un importo di euro 0, mentre tali dati non erano allineati «sia alla centrale rischi della CAGI», che disponeva debiti verso banche pari, a novembre 2021, a complessivi euro 1.069.030 e, soprattutto, al prospetto di esercizio al 31/12/2020, ove per i finanziamenti a medio/lungo termine bancari si indicavano euro 641.700,59.

Inoltre, il tribunale avrebbe «congetturato in modo irragionevole ed illogico che Art SGr non avesse modo di verificare i dati che l'aspirante prenditrice le propinava».

Ben avrebbe potuto l'Art SGr superare gli impedimenti, avendo il know how specialistico, il contatto con il cliente e il potere, anche solo di fatto, di richiedere informazioni e documenti per portare a termine l'istruttoria dei fidi.



5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «nullità del decreto decisorio per motivazione perplessa e meramente apparente, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Con una motivazione meramente apparente il tribunale avrebbe escluso l'esistenza delle discrasie e dei disallineamenti denunciati dalla curatela della liquidazione giudiziale.

I disallineamenti erano però presenti nei documenti in possesso della MONET.

6. Con il sesto motivo di impugnazione si lamenta la «nullità del decreto decisorio per travisamento di fatti probatori sostanziali decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

In via condizionata al mancato accoglimento del quinto motivo, si censura la decisione impugnata per avere il tribunale travisato i fatti processuali e sostanziali rappresentati «dalle discrasie e dai disallineamenti oggettivamente presenti tra le dichiarazioni dei redditi di bilanci esaminati da Art SGr nell'istruttoria del mutuo e prodotto in giudizio della MONET e tra le dichiarazioni dei redditi e le risultanze della centrale rischi del pari esaminati da Art SGr».

7. Con il settimo motivo di impugnazione si deduce la «nullità del decreto decisorio per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

In sostanza, per la ricorrente il tribunale non avrebbe tenuto conto che il documento DCSR (Debt Service Covered Ratio), per il triennio 2021-2023, essenziale ai fini dell'erogabilità del finanziamento, si sviluppava su «utili di esercizio farlocchi».

La ricorrente evidenzia che il DSCR manifestava un risultato superiore ad 1, indispensabile per consentire l'erogazione del finanziamento; ma ciò solo in quanto riportava un utile di esercizio



per l'anno 2021 di euro 352.034,00, a dispetto della situazione contabile 2021, anch'essa poco credibile, in possesso della banca, che rilevava un utile di euro 64.765,00.

Il DSCR, non esaminato dal tribunale, riportava un utile di esercizio di previsione per gli anni 2022 e 2023 pari, rispettivamente, ad euro 385.148,00 e ad euro 395.901,00, «totalmente non in linea con i dati in possesso di Art SGr» che evidenziavano, invece, i seguenti numeri: utile di esercizio 2019, euro 60.706; utile di esercizio 2020, euro 55.168.

8. I motivo primo e quinto, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono fondati nei termini che seguono.

8.1. Si premette che il primo motivo è ammissibile in quanto articolato come violazione di legge, vertendosi in tema di clausola generale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., poiché il giudizio di diligenza professionale, riferito ad una banca, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta «norma elastica», costituisce l'esito dell'attività di interpretazione della norma, dando concretezza a quella «parte mobile» della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (Cass., n. 8047 del 2019, poi richiamata in Cass., 10 febbraio 2021, n. 3649; Cass. n. 27795 del 2022).

8.2. Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass., n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non



si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell'ordinamento (Cass., n. 505 del 2011).

9. Va riassunto il quadro normativo in ordine alla disciplina sottesa alla valutazione del merito creditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese da parte di istituti di credito, sia con riferimento alla normativa comunitaria che a quella nazionale.

9.1. Quanto alla disciplina unionale, l'art. 21, comma 15 (poi comma 16) del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) prevede che «[g]li intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione si ritiene soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni: a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare».

L'art. 21, comma 15 (prima era il comma 14), del regolamento citato, nella versione modificata nel 2023, specifica ancora con maggiore cura i doveri degli istituti di credito che possono erogare aiuti al finanziamento del rischio, con riferimento alle PMI.

In particolare, si prevedono tre differenti direttive: «a) lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compreso un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di



conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimento; b) gli investimenti per il finanziamento del rischio concessi alle imprese ammissibili sono basati su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca *ex ante* la sostenibilità finanziaria; c) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

10. Anche la relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, da parte di EBA (European Banking Authority), si occupa espressamente, nella sezione 5, delle «procedure per la concessione di prestiti», segnalando, quanto alla valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, che «gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue: a. finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto; b. reddito e flusso di cassa; c. posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali; d. modello di business e, se del caso, struttura aziendale; e. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie; f. garanzia reale (per i prestiti garantiti); g. fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali [...]».

Nella sezione 5, n. 88, si prevede che «[s]e le informazioni e i dati non sono prontamente disponibili, gli enti e i creditori dovrebbero raccogliere le informazioni e i dati necessari dal cliente e/o da terzi, comprese le banche dati pertinenti».

Inoltre, nella sezione 8 Framework di monitoraggio si sottolinea l'importanza dell'aggiornamento delle informazioni («gli enti dovrebbero disporre di un framework di monitoraggio solido ed efficace, supportato da un'adeguata infrastruttura di dati, per



assicurare che le informazioni relative alle loro esposizione al rischio di credito, ai clienti e alle garanzie reali siano pertinenti aggiornate, e che la segnalazione esterna sia affidabile, completa, aggiornata e tempestiva»).

Ciò che più rileva, ai fini della decisione della presente controversia è quanto riportato nell'Allegato 2 di EBA – Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio.

10.1. Si prevede, con riferimento ai prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese, la rilevanza essenziale della posizione fiscale del soggetto che deve ricevere finanziamento.

Si stabilisce, infatti, nell'Allegato 2, lettera b, che, ai fini della concessione del finanziamento e della valutazione del merito creditizio, sono indispensabili:[...]4. Relazione/prospetto di anzianità dei crediti; 5. Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito; 6. Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa); 7. Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali; 8. Dati dei registri dei crediti e degli uffici crediti, contenenti quantomeno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento».

Tali caratteristiche della verifica del merito creditizio sono entrate in vigore il 30/6/2021 (pag. 8 di EBA 29 maggio 2020, data di applicazione, sezione 3, n. 18) ed il contratto in esame è stato stipulato l'1/2/2022.

10.2. È sufficiente osservare che la Banca d'Italia, con nota n. 13 del 20/7/2021, ha previsto la «Attuazione degli orientamenti dell'autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06)», che assumono «valore di orientamenti di vigilanza».

10.3. Trattasi, peraltro, di principi generali che trovano applicazione non soltanto nel settore delle banche e degli



intermediari finanziari, ma anche con riferimento alle società di gestione del risparmio pubblico, come nella specie, trattandosi di standard valutativi esistenti nella realtà sociale.

11. Sotto il profilo della normativa nazionale, anche secondaria, non può non farsi riferimento alla circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013, che, con riferimento alla valutazione del rischio di credito (Allegato A n. 2; Rischio di credito e di controparte) stabilisce che «[l]’intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate) deve risultare dal regolamento interno ed essere periodicamente sottoposto a verifica». Inoltre, si sottolinea che, nella fase istruttoria, «le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un’adeguata valutazione del merito di credito del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto».

Con l’aggiunta per cui «[l]e procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es. attraverso sistemi di credit scoring e/o di rating)».

11.1. Va richiamato anche il provvedimento del 19/1/2015 della Banca d'Italia in tema di «[m]odifica del regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 successive modificazioni», che delinea la struttura del «sistema dei controlli», quale «[...]insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi



e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell'attuazione delle strategie e politiche aziendali, all'efficienza e all'efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell'affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali».

11.2. La Banca d'Italia, in data 10/4/2020, ha diramato una raccomandazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal governo per l'emergenza Covid-19, chiarendo che «[p]er quanto concerne in particolare i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essi dovrebbero essenzialmente mirare a fornire alle imprese della provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva. Le banche dovranno quindi tenere conto di questi elementi nell'adeguata verifica della clientela, oltre che ovviamente del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso».

12. Pertanto, non è coerente con la normativa primaria e secondaria in tema di valutazione del merito creditizio, ed è anche intrinsecamente contraddittoria, la tesi del tribunale di Napoli che ha reputato (e reputa) in sé non necessaria la produzione del certificato dei carichi fiscali pendenti e del Durc, ai fini dell'istruttoria della pratica di concessione del finanziamento. La valutazione si basa sul fatto che, da un lato, «le dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio prodotti [...] non facevano trapelare l'esistenza di un conclamato ed irreversibile stato di crisi ed insolvenza, conoscibile a terzi» e, dall'altro, che «alcun disallineamento è dato rinvenire tra la



dichiarazione dei redditi ed i bilanci prodotti in sede istruttoria da CAGI».

Tale rigida e perentoria affermazione non è giustificata.

Non può ritenersi che vi sia sempre ed in ogni circostanza un esonero assoluto dell'istituto di credito dall'obbligo di acquisire informazioni sulla posizione fiscale del richiedente il finanziamento, ove siano prodotti bilanci e dichiarazioni dei redditi allineati tra loro e quindi formalmente ineccepibili.

È noto, infatti, che, per il principio di «derivazione» di cui all'art. 83 TUIR, le dichiarazioni dei redditi «derivano» proprio dai dati di bilancio, sicché la perfetta corrispondenza dei dati contabili tra tali documenti è inevitabile e non può certo rafforzare il convincimento del finanziatore in ordine al buon esito della verifica del merito creditizio.

L'affermazione del tribunale – oltre a rasantare l'apparenza nella confusione tra le nozioni di bilancio e di dichiarazioni dei redditi – risulta cioè erronea proprio per la sua drastica assolutezza.

In realtà, se è vero che la banca non è tenuta sempre ad acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti – per esempio in caso di richiesta di finanziamento anche di importo minimo -, non può tuttavia escludersi che vi siano ipotesi in cui taluni disallineamenti o discrasie rinvenibile nei dati contabili comportino un maggior scrupolo valutativo del soggetto che eroga il finanziamento.

Senza contare che (e qui si innesta la contraddittorietà e la non plausibilità della motivazione del decreto impugnato), a seguire fino in fondo il ragionamento del tribunale, l'acquisizione di ulteriori informazioni, anche di natura fiscale, vi sarebbe solo se trapeli dai bilanci e dalle dichiarazioni dei redditi «l'esistenza di un conclamato ed irreversibile stato di crisi ed insolvenza» oppure se fossero



presenti «rilevanti segnalazioni CR, protesti, procedure esecutive»; ma in tal caso il finanziamento non potrebbe in nessun caso essere erogato (in presenza di insolvenza ormai conclamata), restando irrilevanti quindi gli approfondimenti in tema fiscale.

13. Il tribunale, allora, ha falsamente applicato l'art. 1176, secondo comma, c.c., attraverso l'affermazione secca e apodittica dell'esonero integrale degli istituti di credito – in ogni caso e sempre – dall'obbligo di procedere all'acquisizione, nel corso dell'istruttoria, anche della documentazione fiscale sol perché i dati di bilancio corrispondano a quelli delle dichiarazioni dei redditi (il che è cosa ovvia per il principio di derivazione).

14. I restanti motivi sono assorbiti.

15. Il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato con rinvio al tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato, in ordine ai motivi accolti, con rinvio al tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026

Il Presidente

Francesco Terrusi

